



Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

Di Avv. Rosa Bertuzzi

Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 4 del 26.04.2022

Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99

Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la circolare n. 4 del 26.04.2022, con la quale chiarisce alcune regole concernenti l'utilizzo del codice di classificazione dei rifiuti (Codice EER) corrispondente alle cifre '99, vale a dire quella particolare categoria di rifiuti non specificata da nessun altro codice.

Nello specifico la circolare ribadisce che l'utilizzo del codice EER 99 per classificare i rifiuti deve essere utilizzato solo in via residuale, qualora non risulti possibile applicare un codice più specifico tra quelli previsti dalla normativa di settore – ovvero, in particolare, l'allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Per poter giungere ad una corretta classificazione dei rifiuti, la cui responsabilità ricade sul produttore, occorre fare riferimento ai criteri previsti dalle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti, recentemente individuate con Delibera del Consiglio del S.N.P.A. n. 105/2021 ed approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09.08.2021.

Tali linee guida, è bene ricordarlo, prevedono la seguente procedura per la classificazione dei rifiuti:

– Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione

dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

– Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

– Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

– **Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99** (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

Sull'utilizzo del codice 99 la circolare n. 4 del 26.04.2022 prevede che lo stesso può essere utilizzato a condizione che:

➤ il codice EER sia adeguatamente descritto;

➤ sia presente, alternativamente:

a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione del rifiuto;

b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell'ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

Da ultimo, la stessa circolare mantiene comunque salve le disposizioni di carattere regolamentare che già individuano e descrivono dettagliatamente l'utilizzo del codice EER 99 per alcune tipologie di rifiuto. È il caso, ad esempio, del D.M. 05 febbraio 1998 sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi soggetti a procedure semplificate di recupero.

Si riporta di seguito il testo completo della circolare n. 4 del 26.04.2022



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

OGGETTO: Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99

A seguito di richieste inviate da alcune Sezioni Regionali inerenti quanto in oggetto, il Comitato nazionale si è più volte espresso¹ ribadendo che l'attribuzione dei codici EER terminanti con le cifre 99 – non regolamentati da disposizioni normative - ha carattere puramente residuale e che per la loro corretta classificazione è fondamentale attenersi alla normativa vigente.

Ciò premesso, fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, il Comitato nazionale ritiene opportuno chiarire ulteriormente che, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari², le Sezioni regionali dovranno procedere all'esame dei codici EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:

1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente alternativamente:
 - a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle *Linee guida sulla classificazione dei rifiuti* di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
 - b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell'ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

Per quanto sopra, le circolari del Comitato nazionale prot. n. 661 del 19/04/2005 e prot. n.6 del 29/06/2020, sono sostituite dalla presente.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber = TINIT-LTmplg70C11F7040
e-mail = pieralto@libero.it
C = IT



Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 26/04/2022 10:59
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

¹ Circolare prot. n.661 del 19/04/2005 e con la successiva prot. n.6 del 29/06/2020.

² D.M. 5 febbraio 1998, D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, e D.M. 8 aprile 2008, o prassi di carattere nazionale (ad es. Circolari del Ministero dell'Ambiente, note ISPRA-SNPA), atti amministrativi di carattere regionale o, in via residuale, provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione.